

**Avv. Nicole Tribi**

Via Radini Tedeschi, 80 - 29122 Piacenza

Tel. 0523.593385 - Fax 0523.609848

Cell. 338.3510386

**STUDIO LEGALE**

AVV. PATRIZIA MARIA PORTI

Via Antonio Lavia snc - 87067 Rossano

Tel/fax 0983.290970 - cell.3337958197

pec avv.patriziaporti@pec.giuffre.it

ORIGINALE

ESENTE

UDIENZA 8/05/2018

ORIGINALE

RG LG 61  
2018

**ON.LE TRIBUNALE DI PIACENZA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**Per:** la docente VITERITTI Immacolata, nata ad Acri (CS) il 01.12.1967, residente ad Acri (CS), alla C.da Foresta n.246, C.F. VTRMCL67T41A530, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto, dall'Avv. Patrizia Maria Porti (C.F. PRTPRZ72H62C002H), del Foro di Castrovillari, n.ro 1086 di tesserino, con Studio in Rossano (Cs) alla Via A. Lavia snc, pec: [avv.patriziaporti@pec.giuffre.it](mailto:avv.patriziaporti@pec.giuffre.it), ed ivi elettivamente domiciliata e presso il cui Studio Legale si chiede di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo fax 0983520433 - pec [avv.patriziaporti@pec.giuffre.it](mailto:avv.patriziaporti@pec.giuffre.it)  
**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA IN P.M.P.T, VIALE TRASTEVERE ROMA  
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PIACENZA, IN P.D.P.T.  
MINISTERO dell'Istruzione e della Ricerca presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di BOLOGNA, in p.l.r.p.t.

**FATTO E DIRITTO**

la ricorrente è docente della scuola primaria, tipo posto *comune* (EE), e, dopo anni di precariato, è stata assunta a tempo indeterminato nel novembre 2015 a seguito degli effetti della Legge n.107/2015, inizialmente nella provincia di Cosenza, con la cosiddetta FASE C.

L'istante, in occasione del bando per la mobilità per l'a.s.2016/2017, partecipava **OBBLIGATORIAMENTE** alle operazioni in ambito nazionale per la scuola primaria, in base alle prescrizioni previste dalla Legge

n.107/2015, dalla O.M. n.241/2016 e dal CCNI sulla mobilità del 08.04.2016, per ottenere la titolarità su Ambito Territoriale Calabria 0005 (indicandola come prima preferenza in quanto ivi ricadente il Comune di Acri, ove risiedono i propri familiari) ovvero, sui successivi Ambiti Territoriali tra quelli inseriti nella domanda (vedere domanda in atti versata).

**Si premette, quindi, e si precisa, che la docente concorreva nella cosiddetta "Fase C" con punti totali 39.**

**Ma procediamo con ordine:** l'art.1, comma 108, della Legge n.107/2015, ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'a.s. 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento.

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in più fasi:

la prima fase è stata prevista a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s.2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'a.s. 2016/2017 dal comma 95 dell'art.1 della Legge 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi;

la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

L'ordinanza ministeriale sulla mobilità registrata al prot.n.0000241 del 08.04.2016, in applicazione dell'art.6 del CCNI stipulato in data 08.04.2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art.2 non più due ma quattro successive distinti fasi della procedura di mobilità di cui si discute:

**FASE A:** mobilità su scuola della provincia assegnata: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e da quelli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

**FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

**FASE C:** prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale) di interesse della nostra ricorrente;

**FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

La docente ha presentato la relativa istanza sull'apposita piattaforma online, per concorrere, ovviamente, nella **FASE C** del trasferimento, indicando le preferenze territoriali nell'apposita sezione della domanda (vedi domanda versata in atti) e facendo valere, OLTRE AL PROPRIO PUNTEGGIO ACCUMULATO PER SERVIZIO, IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE .

Al termine della predetta procedura, in agosto 2016, con comunicazione trasmessa dal Ministero tramite mail, l'odierna istante, purtroppo, non otteneva il trasferimento né presso l'Ambito Calabria 0005 (indicato come prima preferenza) né in quelli vicini e, pertanto, è in servizio in provincia di Piacenza, presso l'IC BORGONOVO VAL TIDONE, recante il codice PCIC80800N (AMBITO TERRITORIALE EMR000014, comunicazione allegata). Anche la domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 non ha avuto esito positivo.

Infine, la stessa, ri-partecipava alla procedura di mobilità 2017/2018, sempre e comunque, senza riscontro positivo; stessa sorte per l'assegnazione provvisoria.

Ecco, nell'ordine, la ricostruzione dei fatti e dei documenti che consentono,

nell'ordine cronologico, di pervenire alle conclusioni logico-giuridiche da cui non potrà non evincersi il riconoscimento del diritto della stessa all'immediato trasferimento. La ricorrente, in un primo momento, veniva infatti a conoscenza, nella scorsa estate, di un decreto dello scorso aprile 2017 del CSA di CS, allegato in atti, che disponeva il trasferimento della docente Filomena Maria Carmela in ottemperanza all'Ordinanza Cautelare n.1219 del 29 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro. La docente in questione, sempre concorrente nella FASE C, senza precedenza alcuna e con (parecchio) minor punteggio rispetto all'istante (18+6) veniva, dunque, trasferita nell'ambito 0005 Calabria.

Ebbene la docente, per tentare di comprendere le motivazioni di tale provvedimento, presentava, pertanto, presso l'Ufficio del Protocollo del CSA di Cosenza, regolare istanza di accesso agli atti per il tramite dello scrivente difensore (allegata) evidenziando l'interesse diretto, concreto ed attuale – nei limiti delle disposizioni che tutelano la privacy e i dati sensibili – ad avvalersi del proprio diritto di controllo, sapendo che la docente trasferita a seguito dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Pavia (Filomena Maria Carmela) aveva molti meno punti rispetto a lei (18+6, a fronte di 39 della ricorrente) e che, presumibilmente, per quanto constava alla Viteritti, non godeva di nessuna particolare precedenza!

Cio'nonostante, non riceveva cenno alcuno, e, con ciò, si intende anche stigmatizzare il "silenzio" degli uffici dell'Articolazione Territoriale Provinciale cosentina! Successivamente, veniva rivolta istanza dello stesso tenore al CSA di Pavia che rispondeva "scaricando" il tutto ai competenti uffici del CSA di Cosenza (cfr.risposta allegata inviata a mezzo pec).

Infine, fortunatamente, la competente Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Pavia, a seguito di apposita richiesta, rilasciava copia dell'Ordinanza n.1219 del 2017 emessa nel procedimento n.235/17 R.G.L. di Pavia (come sopra meglio già specificata) consentendo in tal modo **la REALE RICOSTRUZIONE DEI FATTI!!**

Ebbene, la ricorrente apprendeva, dal testo della (corretta) Ordinanza Cautelare n. 1219 del 29 marzo 2017 emessa dal Giudice del Lavoro di Pavia, Dott.ssa Donatella Oneto, che altre docenti della medesima classe di concorso, concorrenti nella stessa procedura di mobilità (FASE C), ottenevano il trasferimento in ambiti territoriali più vicini rispetto al suo,

precisamente nella provincia di Cosenza (CS Ambito 0005, proprio tra i primi dalla stessa prescelto Viteritti prescelto!)

Anzi, meglio, occorre doverosamente ed ulteriormente precisare che la stessa non poteva sapeva – dato fondamentale che ha appreso solo recentemente a seguito di proprie, faticose indagini, come vedremo di seguito - che queste docenti inizialmente trasferite in ambiti di province lontane Perugia, Milano e Bergamo (cfr. stralci allegati del bollettino movimenti in chiaro, comprensivi di precedenze, dell'agosto 2016 nonché allegato documento del 13 settembre 2016 del CSA di Cosenza) avessero concorso anch'esse nella FASE C ma con un punteggio di gran lunga inferiore al suo e **SENZA PRECEDENZA ALCUNA**.

Ecco, intanto, i nominativi:

TARSITANO Maria Amalia, con **punti 12** – Ambito 005 Calabria

SANTOSUOSSO Anna, con **punti 12** – Ambito 005 Calabria

SCALZO Maria, con **punti 12** – Ambito 005 Calabria

Ovviamente, l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente (concorrente nella Fase C ma con punteggio, ribadiamo, di gran lunga superiore) vede inserito tra i primissimi ambiti, proprio con l'**Ambito 0005!**

La domanda, allegata, illustra tutto in modo inequivocabile.

Casualmente, dunque, la proponente ha appreso di esser inopinatamente ed illegittimamente "superata" da chi aveva certamente meno diritto: essa, dunque, si è vista, pertanto, costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, essendo stata "sorpassata" irragionevolmente prima da concorrenti aventi posizioni peggiori rispetto alla sua per le ragioni suesposte! Ed è lapalissiano e consequenziale, che, se, (legittimamente) veniva disposto l'accoglimento totale del ricorso ex art.700 c.p.c. proposto dalla docente FILOMENA Maria Carmela con Ordinanza n.1219 del 29.03.2017 del Tribunale di Pavia allegata, anche a conforto delle nostre tesi difensive (perché con punteggio superiore alle tre docenti nummenzionate, e, si ribadisce, senza precedenze), a maggior ragione, E PER LE MEDESIME RAGIONI, SPETTA ALLA RICORRENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON IMMEDIATA DECORRENZA.

Ovviamente, l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente (concorrente nella Fase C ma con punteggio, ribadiamo, di gran lunga superiore) nella propria domanda "esordisce" proprio con l'**Ambito 0005**, a seguire!

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da incoerenza e irrazionalità evidenti, in considerazione della palese discriminazione in favore di altri docenti (Scalzo, Santosuosso e Tarsitano) che con minor punteggio hanno ottenuto, quasi fin da subito, sedi più vicine rispetto alla ricorrente e in spregio a tutta la normativa in materia, come le norme del D.L.vo n.197/1994, art.642 contrattuali (CCNL e CCNI) e costituzionali, nonché in spregio alle stesse logiche partorite dalla Legge N.107/2015 e dalla citata Ordinanza Ministeriale sulla mobilità prot. n.241/2016 del 08.04.2016. Infatti, il riferimento normativo, nello specifico, è il precitato l'art.6, comma 1 che disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" e che per la fase C), ossia quella in rilievo, prevede "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato e completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Il comma 2 dell'art.6 prevede che le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. L'allegato 1 per la fase C) prevede che l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) dell'art.13 del presente;
- b1. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art.13: genitori di disabile;
- b2. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art.13: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI dell'art.13;
- d. trasferimenti, a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell'art.13 del presente contratto;
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

Dunque, è incontestabile il dato che, stante l'assenza di godimento di precedenza, la ricorrente vanta un punteggio inconfutabilmente e chiaramente maggiore!

Purtroppo, il noto sistema dell'algoritmo utilizzato nella penultima procedura di mobilità oggi all'attenzione, ha generato innumerevoli strafalcioni, tanto da indurre il Miur ad autorizzare conciliazioni: le situazioni paradossali all'esito di molte conciliazioni, anche a livello nazionale, sono state numerose: ed alla fine, infatti, sono stati concessi privilegi e benefici magari proprio a coloro che non ne avevano diritto!

La docente ha, infatti, subito un grave atto discriminatorio, anche in violazione dell'art. 3 della Cost. e dell'art. 97 che dettano i **principi di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione e l'obbligo di trasparenza**: la stessa si trova da due anni a 1000 Km. di distanza dal luogo di residenza, è madre di tre figli di diversa fascia d'età, vi è un minore di anni 18 in età scolare: da qui discendono gravi pregiudizi di ogni genere fisici e morale, perché impedita a svolgere la propria (amata) attività professionale nel proprio contesto familiare ed ambientale, con conseguente senso di svilimento personale e professionale per l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa nel luogo di residenza abituale, accusa, altresì, dopo tanti anni di preruolo, un danno anche di carattere professionale, di immagine, per la perdita di *chancès*, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Insomma, i danni subiti dalla ricorrente e dalla sua famiglia, sono davvero tangibili quanto incommensurabili!!

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia in cui risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società, avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia

l'insegnamento perché si sarebbe sentita parte attiva del processo di formazione continuativa degli alunni.

La frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso negativamente su tutta la sfera privata della docente ( in termini, cfr. Tribunale di Salerno nel procedimento recante R.G. 6183/16 e Tribunale di Taranto con Ordinanza del 20.09.16 in proced. R.G. 8749/16).

*Da tutto quanto sopra emerge la nullità e l'illegittimità dei movimenti attuati per la mobilità 2016/2017, perché provvedimenti emessi con violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché con eccesso e svlamento di potere in spregio ai principi di uguaglianza e non discriminazione, oltre che di imparzialità, trasparenza e buon andamento (artt.3 e 97 Cost.) così il Tribunale di Pavia nell'Ordinanza Cautelare del Giudice del Lavoro Federica Ferrari (Rossi Loredana/Miur) ha motivato la sua decisione facendo appello all'articolo 30 della Costituzione che stabilisce il "diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli" ma anche al 31 che "tutela la maternità e l'infanzia" oltre che al 37 dove è sancito che dev'essere "consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare". Inoltre : il trasferimento della madre di un figlio in età scolare comporta un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare".*

A tal proposito si chiede opportunamente sin d'ora, che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione la produzione del bollettino movimenti "in chiaro" per la Scuola Primaria della provincia di Cosenza e di tutto ciò che si riterrà pertinente e confacente ai fini dello svolgimento della presente controversia.

Dunque, gli atti dell'Amministrazione nei confronti della docente, a partire dalla comunicazione di trasferimento presso l'Ambito EM 00014 – Emilia Romagna per l'a.s. 2016/2017, fino alla comunicazione di diniego di trasferimento ultima, nonché di mancata assegnazione provvisoria per questo e per l'anno in corso, vanno, per tutti i motivi di cui sopra, annullati e disapplicati.

#### **TANTO PREMESSO**

la docente, come innanzi rappresentata e difesa

**CHIEDE**

Che l'On.le Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, veglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, ogni istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento immediato presso una sede rientrante nell'Ambito 0005 Calabria, perché illegittimamente scavalcata in occasione della procedura di mobilità 2016/2017 dalle docenti Tarsitano Maria Amalia, Scalzo Maria e Santosuosso Anna (partecipanti alla FASE C con pp.12 e senza alcuna precedenza), ed ordinare all'Amministrazione convenuta, previa produzione d'ufficio della documentazione inerente le contestate operazioni di mobilità come sopra, e previo riconoscimento dell'illegittimità e/o nullità delle operazioni suddette, di voler riconoscere alla ricorrente il diritto al trasferimento a decorrere, dall'a.s.2016/2017, su uno dei posti occupati (EE) illegittimamente occupati.

In subordine, ordinare all'Amministrazione di provvedere, comunque, a rimediare alternativamente alla violazione denunciata con possibilità di designazione di sede definitiva su posto comune (EE) nella provincia di Cosenza, o nella sede disponibile comunque più vicina alla residenza della ricorrente (Acri, provincia di Cosenza) nell'ambito successivo indicato.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA da distrarre ex art.93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA

Tutta la riduzione documentale come in narrativa richiamata ed elencata in indice dei documenti, nonchè richiesta, ai sensi dell'art.210 c.p.c., come in premessa meglio specificato.

Rossano, li 1.XII.2017

Avv. Patrizia Maria Porti


ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Si chiede, infine, alla S.V.Ill.ma, nel caso ritenesse necessaria la notifica ad eventuali contro interessati, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art.151 c.p.c., del presente ricorso e pedisequo



decreto di fissazione di udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur, ai fini della comunicazione a tutti gli eventuali controinteressati inseriti nelle suindicate relative graduatorie definitive di riferimento per la provincia.

Rossano, li 01.12.2017

Avv. Patrizia Maria Porti



Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che, la ricorrente, è, comunque, esentata dal versamento del relativo contributo unificato, come da allegata dichiarazione sullo stato reddituale.



**Avv. Patrizia Maria PORTI**  
Via A. Lavia snc  
87067 ROSSANO Scalo (CS)  
Tel/Fax 0983.290970 - Cell. 333.7959197  
P.I. 02581310762 - C.F. PRTPRZ72H62C002H

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **VITERITI IMMACOLATA**, nata a **ACRI (CS)**, il **01.12.1967**, C.F. **VTRMCL67T41A530**,  
residente ad **ACRI (CS)**, in **Via C. DA FORESTA, 246**, con riferimento al contenzioso sorto contro il  
Miur, in p.l.r.p.t

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel corso del presente procedimento, informato ai sensi dell'art.4, 3°  
comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei  
benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, l'Avv. Patrizia Maria  
Porti, del Foro di Castrovillari, c.f. PRTPRZ72H62C002H e per ogni fase e grado, anche di appello,  
opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione conferendo alla stessa tutti i poteri inerenti al presente  
mandato e per il migliore svolgimento dello stesso, con ogni facoltà consentita dalla legge, ivi comprese quelle  
di farsi rappresentare, assistere, farsi sostituire, nominare procuratori, eleggere domicilio, trascrivere citazioni,  
pignoramenti ed ogni altro atto soggetto a tale formalità, chiamare terzi in causa, proporre domande  
riconvenzionali, richiedere provvedimenti cautelari e con urgenza, rinunciare agli atti di lite e accettare l'altrui  
rinuncia, transigere e rilasciare quietanze, e con ogni altra facoltà per il miglior svolgimento del proprio  
mandato professionale. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs 196/2003, di essere stato edotto  
che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente  
incarico e presto il consenso al loro trattamento. Prendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali  
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità  
dell'incarico. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Patrizia Maria Porti, in Rossano (Cosenza), alla Via  
Antonio Lavia snc

*V. Viteriti Immacolata*

*è autentica*

*Avv. Patrizia M. Porti*



N. R.G. 61 /2018

CRONOL \_\_\_\_\_



Tribunale Ordinario di Piacenza

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

**fissa**

in data 8/5/2018 ore 13 l'udienza di discussione, in cui le parti compariranno di persona ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

**invita**

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

**dispone**

che il ricorso e questo decreto, siano a cura del ricorrente notificati a controparte.

Dispone la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito del MIUR.

Piacenza 31/01/2018

Il Giudice

dott. Maria Beatrice Gigli

copia conforme all'originale cartacea del ricorso nonché copia analogica autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente dal Giudice ed estratta dai sistemi informativi di Cancelleria che si rilascia a richiesta dell'Avv.to Patrizia Maria PORDI.

Palermo, 09 marzo 2018.



E' copia conforme all'originale cartacea del ricorso nonché copia analogica autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente dal Giudice ed estratta dai sistemi informatici di Cancelleria che si rilascia a richiesta dell'Avv.to Patrizia Maria PORTI.

Piacenza, 09 marzo 2018.

L'assistente giudiziario

Norina Bini  
*Norina Bini*



AD ISTANZA DEL RICORRENTE E DEL SUO DIFENSORE, IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'UFFICIO UNEP DEL TRIBUNALE DI PIACENZA, HO NOTIFICATO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL SUESTESO RICORSO A:

MIUR , IN P.L.R. P.T. , PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO, ALLA VIA GIOACCHINO DA FIORE N.34 - 88100 - CATANZARO, MERCE' RACC.A/R

76101745456-5

A MEZZO DEL SERVIZIO  
POSTALE AI SENSI DI LEGGE  
13 MAR. 2018  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
GALLO ANTONELLA

MIUR, IN P.L.R.P.T., PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA, ALLA VIA GUIDO RENI N.4, 40125 BOLOGNA-MERCE' RACC. A/R

76101745457-6

A MEZZO DEL SERVIZIO  
POSTALE AI SENSI DI LEGGE  
13 MAR. 2018  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
GALLO ANTONELLA

oppio 10% virtuale

SIU ATER

N.	Cronologico
Notizie	
Espressioni	
Recerche	
Tot. pagine	
199	
Boni	
Caricando	
Spese Fedeli	

1590(2x795)

13 MAR 2018

**GALLO ANTONELLA**  
Uffice Giudiziario  
Tribunale di Piacenza